



COMUNE DI GENOVA

118 0 0 - DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI  
**Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-16 del 27/01/2016**

INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA NELLE QUALI NON TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 3 BIS DELLA L.R. 49/2009 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA L.R. N. 22/2015.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 3 del 28 gennaio 2016.

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica Stefano Bernini;

Premesso:

- che la Civica Amministrazione, con deliberazione consiliare n. 92 del 7.12.2011 ha adottato, ai sensi dell'allora vigente art. 38 della L.R. n. 36/1997 e s.m., il progetto preliminare del nuovo PUC;
- che la Regione Liguria ha reso il prescritto parere di cui all'art. 39 della L.R. 36/1997 e s.m. con deliberazione della Giunta Regionale n. 1468 del 30.11.2012, sulla base del Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 77/2012, preceduta dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1280 del 26.10.2012 recante pronuncia favorevole relativamente alla sostenibilità ambientale del Piano ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni ivi indicate;
- che la Provincia di Genova ha reso il parere di competenza, ai sensi del sopracitato art. 39 della l.r. n. 36/1997 e s.m., con deliberazione del Commissario Straordinario avente i poteri della Giunta Provinciale di Genova n. 128 del 27.7.2012, sulla base del Voto del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale n. 654/2012;
- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 in data 11.04. 2013, è stata approvata l'attivazione di un percorso di partecipazione, preliminare alla definizione delle determinazioni comunali sui pareri ed osservazioni al progetto preliminare del PUC, ai sensi dell'art. 40 comma 1 lettera a) della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., prevedendo, nell'ambito del percorso, il coinvolgimento dei Municipi e l'istituzione di quattro tavoli tematici con esperti dei vari settori e cittadini;
- che a fronte di ciò, si sono realizzate due giornate formative interne e sette riunioni preparatorie, sono stati svolti con la cittadinanza 9 incontri presso i vari Municipi, nel corso dei quali sono stati analizzati i temi scaturiti dalle osservazioni presentate nei confronti del progetto preliminare di PUC adottato, si sono tenuti ulteriori 23 incontri pubblici e sono stati convocati 4 tavoli tematici;
- che gli esiti delle suddette attività sono stati presentati all'Amministrazione e ai cittadini il 13.11.2013 in un incontro di restituzione dei risultati del percorso;

- che il Comune di Genova, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 04.03.2014, nell'esaminare gli adempimenti conseguenti alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1280/2012 e correlato parere motivato n° 27 del 9 ottobre 2012, inerente la Valutazione Ambientale Strategica del progetto preliminare del PUC, ha posto le basi strategiche del progetto definitivo di PUC, assumendo a riferimento il quadro della pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale ed elaborando le relative scelte sulla base della conoscenza dei caratteri fisici, morfologici, ambientali, paesistici ed economico-sociali del territorio, in coerenza al principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo e sulle indicazioni degli enti sovraordinati ed in particolare sulla Valutazione Ambientale Strategica;

- che la Legge regionale 10 agosto 2012, n. 32, recante "*Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) ...*" attribuisce al parere obbligatorio regionale efficacia vincolante, di conseguenza direttamente incidente sulle scelte urbanistiche del Comune, tenuto altresì conto che la medesima legge stabilisce che "*I provvedimenti di approvazione di piani o di programmi assunti senza la previa VAS o la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero in difformità al provvedimento dell'autorità competente sono annullabili per violazione di legge ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.*" (4° comma dell'art.4 della Lr.32/2012);

- che in seguito il Comune, con deliberazione consiliare n. 8 del 4.3.2015, ha adottato il progetto definitivo di PUC, ai sensi dell'allora vigente art. 40, comma 1, lettera c) della medesima Lr 36/1997 e s.m. - sulla base del documento, predisposto ai sensi del medesimo art. 40, comma 1, lettera a), contenente le determinazioni comunali in merito ai pareri della Regione e della Provincia e alle osservazioni pervenute nella fase di pubblicità-partecipazione nei confronti del progetto preliminare, richiedendo contestualmente alla Regione l'approvazione di modifiche al PTC-ACL e al PTCP ed assoggettando il progetto definitivo adottato agli adempimenti di pubblicità-partecipazione a norma del combinato disposto dei previgenti articoli 40, comma 2, e 47, comma 1, lettera b), n. 2) della medesima L.R. n. 36/1997;

- che con deliberazione consiliare n. 42 del 30.7.2015, il Comune ha deciso sulle osservazioni che sono state presentate nei confronti del ridetto progetto definitivo di PUC adottato ed ha contestualmente approvato il PUC medesimo, apportandovi le modifiche conseguenti all'accoglimento di alcune osservazioni;

- che, ancora, la Civica Amministrazione, per la conclusione dell'iter formativo del PUC, in applicazione dell'art. 79, comma 3, lett. b) n. 3) della L.R. n. 11/2015, ha convocato in data 6 agosto 2015 la Conferenza di servizi in seduta referente per l'illustrazione del PUC approvato dal Comune in vista delle assunzione delle determinazioni regionali e della Città metropolitana, che devono precedere la determinazione conclusiva da concordarsi nella seduta deliberante di detta Conferenza;

- che la Regione Liguria con deliberazione di Giunta Regionale n. 1201 del 3.11.2015 "*Determinazioni regionali per la conclusione dell'iter di formazione del Piano Urbanistico Comunale di Genova ai sensi dell'art 79, comma 3, lettera b), n. 3 della L.R. n. 11/2015*", ha espresso, per le motivazioni e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni riportate nel Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio - Sezione per la Pianificazione Territoriale ed Urbanistica n. 150 del 30.09.2015 e del 14.10.2015, il parere finale sul PUC del Comune di Genova;

- che la Città Metropolitana ha espresso parere sul PUC di Genova con la Determinazione Dirigenziale Prot. N. 85768/2015 – Atto n. 3858 del 2.11.2015 della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova;

- che la Regione Liguria, con deliberazione di Consiglio Regionale n. 32 del 27.10.2015, a norma dell'art. 80, comma 2, n. 1), della L.R. n. 11/2015, condividendo le conclusioni espresse dal Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 148/2015, ha approvato alcune varianti al vigente PTC-ACL ed ha rilasciato il nulla-osta su alcune varianti al PTCP in quanto assoggettate a regimi normativi del livello locale del PTCP, cioè assoggettate ai regimi normativi di Trasformazione, di Conservazione e di Mantenimento limitatamente, in quest'ultimo caso, alle aree classificate ANIMA di cui è stato proposto il passaggio al regime normativo di Trasformabilità dell'assetto insediativo;

- che, successivamente, la Giunta Regionale in data 16.11.2015 ha assunto la deliberazione n. 1251, ad oggetto: "Presenza d'atto efficacia disposizione transitoria, par. 13, lett. B, DCR 31/2012 e s.m.i. su Accordo di Pianificazione sottoscritto tra Comune di Genova e Provincia di Genova il 25/1/2012";

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 24.11.2015 "Accettazione, ai sensi dell'art. 79 comma 3, lettera b) punto 3), della L.R. 11/2015, delle prescrizioni della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova comportanti adeguamento degli atti del PUC. Adeguamento della documentazione di piano in recepimento della variante sostanziale al Piano di Bacino del torrente Polcevera approvata con delibera di Consiglio della Città Metropolitana n. 26 del 25 giugno 2015 e rettifica di errori materiali", il Comune ha accettato tutte le indicazioni degli Enti sovraordinati;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2015-118.0.0.-18 della Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti del Comune è stata formalizzata la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria sul PUC di Genova e, a seguito di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 3, lettera b, punto 3), della L.R. 11/2015, il PUC è entrato in vigore dal 3 dicembre 2015;

Premesso inoltre:

- che il PUC vigente, anche in considerazione del parere motivato n° 27 del 9 ottobre 2012, inerente la Valutazione Ambientale Strategica, ha posto alla base della pianificazione del proprio territorio e successivamente sviluppato nella relativa componente normativa di PUC alcuni principi, quali, in estrema sintesi:

- l'individuazione di porzioni di territorio, sostanzialmente coincidenti con la città compatta, ove contenere le trasformazioni urbane, parti delimitate da due linee, denominate linea verde e linea blu: in particolare la linea verde rappresenta, in termini metaforici, il limite di là della quale la città compatta non deve espandersi ed individua il territorio prevalentemente destinato alla rigenerazione ecologico-ambientale della città di Genova; complementariamente il PUC limita gli sviluppi urbani futuri e le attività edilizie al "costruire sul costruito", programmando per il territorio extraurbano interventi prevalentemente volti alla tutela ed al miglioramento della qualità dei luoghi con particolare attenzione alla valorizzazione delle loro identità;
- l'individuazione, anche nel contesto urbano, di valori paesistico-ambientali che contribuiscono a determinare la qualità ambientale della struttura urbana attuale, da conservare sotto il profilo del-

l'assetto urbanistico ed insediativo, ove orientare le trasformazioni ad interventi che non compromettano l'identità e la leggibilità dell'assetto territoriale;

- l'individuazione delle linee di forza dello spostamento delle persone e delle merci in città (linee rosse): sintesi dei progetti infrastrutturali in progetto ed in corso di realizzazione che definiscono un disegno generale strategico di lungo periodo, volto a spostare a monte il traffico veicolare su gomma di attraversamento urbano e regionale oltre ad interventi di razionalizzazione in contesto urbano; liberare la linea ferroviaria litoranea dai treni a lunga percorrenza per convertire la linea attuale in una linea di ferrovia metropolitana; coerentemente a tale assetto infrastrutturale sono individuati e programmati i principali Distretti di trasformazione del PUC;
- l'individuazione di un disegno strategico del territorio genovese che a partire dall'ossatura del sistema urbano, cioè i sistemi delle reti infrastrutturali, sociali, ecologiche, naturali, storico-artistiche, ecc. (cfr. elaborazioni del livello 2 del PUC) individui il sistema della "città pubblica" da perseguire e/o salvaguardare; in particolare, il PUC individua le relazioni della rete ecologica regionale anche in ambito urbano, sviluppando coerentemente l'assetto normativo delle porzioni di territorio interessate dalla rete ecologica urbana al fine di migliorare i parametri di qualità ambientale e di vivibilità del contesto urbano;
- l'individuazione di alcuni parametri e/o comportamenti virtuosi, cui devono conformarsi anche gli interventi edilizi diffusi sul territorio, orientati ad apportare miglioramenti alle prestazioni energetiche e di qualità ambientale a livello del singolo intervento, in quanto anche la pluralità di interventi di modesta entità può produrre riqualificazione diffusa del territorio o, diversamente se non adeguatamente orientati, effetti di compromissione della qualità ambientale e paesaggistica;
- che, oltre a ciò, l'amministrazione comunale, attraverso il PUC vigente, ha ricercato il giusto equilibrio tra l'interesse sociale ed economico dei cittadini e delle imprese da un lato, e delle azioni di sostenibilità ambientale dall'altro, attraverso opportune misure di perequazione e premialità nell'ottica della riqualificazione diffusa del patrimonio edilizio esistente, dell'implementazione delle dotazioni di servizi pubblici e del superamento di situazioni di criticità per esposizioni al rischio idrogeologico e idraulico, definendo altresì obiettivi di protezione ambientale, come peraltro auspicato dalla Regione Liguria, che non sono limitati alla mera osservanza delle norme ambientali, ma definiscono migliori obiettivi di salvaguardia di salute e ambiente, particolarmente importanti in un'area metropolitana densamente urbanizzata come quella di Genova, in cui gli aspetti sinergici e gli effetti cumulativi sono di importanza determinante per la salute umana e per la qualità ambientale;
- che, pur riconoscendo l'obiettivo di preservare le peculiarità storiche e culturali della città, il comune ha inteso stimolare e aprire la strada per gli investimenti in innovazioni tecnologiche e di sviluppo del mercato delle tecnologie energetiche rinnovabili, creando la consapevolezza dell'utilità del miglioramento delle prestazioni e dell'efficienza energetica tra le parti del mercato interessate;
- che inoltre il PUC, tra le sue varie componenti, ha sviluppato il Livello Paesaggistico Puntuale, rispettoso nella sostanza del livello locale del PTCP Regionale, inserendo specificazioni paesistiche relative all'intero territorio rapportate alle diverse previsioni urbanistiche e, nel contempo, ha riportato i più significativi elementi formali, materiali e tipologici che concorrono a caratterizzare le diverse componenti del paesaggio genovese, al prioritario scopo di garantirne la tutela e la valorizzazione;
- che le indicazioni espresse dal Livello Paesaggistico Puntuale e dell'assetto urbanistico del PUC sono coincidenti - anche se declinate in modo più articolato - con le indicazioni PTCP regionale, in

quanto sviluppate con una più approfondita conoscenza del territorio genovese anche con l'apporto delle comunità locali principalmente rappresentate dai Municipi; laddove, per diverse ragioni, sussistevano differenze, le stesse sono state superate o con le modifiche introdotte dalla Regione al PTCP regionale di cui alla D.C.R. n. 32 del 27.10.2015 ovvero con prescrizioni della Regione, nei confronti del PUC, di cui alla D.G.R. n. 1201 del 3.11.2015, al fine di omogenizzare le indicazioni di livello puntuale con quelle regionali *“con conseguente necessità di riclassificare nelle tavole della struttura del PUC le aree corrispondenti”* (Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio - Sezione per la Pianificazione Territoriale ed Urbanistica n. 150 del 30.09.2015 e del 14.10.2015 allegato alla D.G.R. 1201/2015);

- che, ancora, in questo senso, il livello puntuale paesaggistico ha sviluppato ed applicato nelle articolate fasi di definizione del PUC, una metodologia per l'individuazione, la valorizzazione e/o tutela delle componenti del paesaggio di rilevante valore quali corsi d'acqua, crinali, percorsi di origine storica, emergenze paesaggistiche, elementi storico-artistici paesaggisticamente rilevanti e aree di rispetto delle emergenze paesistiche. Inoltre, nell'ambito della valutazione paesistica sono stati individuati i luoghi di identità paesistica, il paesaggio agrario o naturale, i luoghi di eccezionale visibilità o panoramicità, nonché gli ambiti di conservazione del paesaggio, oltreché gli specifici ambiti costieri. Ciò al fine di pervenire ad una disciplina di livello puntuale estesa non solo alle aree non insediate ed al territorio extra urbano ma anche all'intero ambito urbano quale parte costituente e significativa del paesaggio genovese, specificando, dettagliando ed integrando opportunamente le indicazioni di livello locale del PTCP Regionale, come peraltro condiviso dagli Atti regionali e della Città Metropolitana;

Considerato:

- che la Regione Liguria con L.R. del 22 dicembre 2015 n. 22 *“Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico – edilizio)”*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, Parte I, Anno XLVI - N. 22 del 23.12.2015, interviene sulle disposizioni del c.d. Piano casa di cui alla legge regionale 3 novembre 2009 n. 49 al fine, secondo il legislatore, di rispondere ad una serie di esigenze rappresentate da più centri di interesse;

- che, in particolare, la Regione fa riferimento alla necessità di incentivare la riqualificazione urbanistico-edilizia del patrimonio edilizio esistente, approntando anche misure specifiche per le situazioni di dissesto idrogeologico ed idraulico, all'opportunità di introdurre stimoli al settore edilizio e alle attività connesse, dalla filiera produttiva industriale alle attività professionali, nonché all'esigenza di dare riscontro alle istanze di Comuni, categorie professionali ed economiche e utenti nel senso di una maggiore certezza applicativa. Tali obiettivi, secondo il legislatore, si sono concretizzati, in sintesi, nell'estensione del campo di applicazione della legge regionale, rendendone più incisiva ed efficace l'operatività (anche innalzando alcuni parametri quantitativi e introducendo nuove misure di premialità), nella revisione tecnica di alcune disposizioni e nel superamento del termine di scadenza dell'efficacia della legge, rendendola permanente;

- che, inoltre, ai sensi dell'art. 1 della citata legge, le relative disposizioni operano in deroga alla disciplina dei piani urbanistici comunali vigenti e di quelli operanti in salvaguardia, in attesa dell'insediamento nei piani urbanistici comunali di una specifica disciplina per il recupero e la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio, contraddistinta da misure di incentivazione in conformità

alle regole e alle misure di premialità previste dalla legge adeguatamente rapportate alle caratteristiche paesaggistiche ed urbanistiche dei relativi territori;

- che gli articoli 3 (*Ampliamento di edifici esistenti*) e 3bis (*Mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti a destinazione non residenziale*) della L.R. n.49/2009, come modificati e integrati dalla L.R. n. 22/2015, consentono, tra l'altro, incrementi volumetrici anche per ampliare determinati manufatti di natura pertinenziale esistenti e per cambiare la destinazione d'uso di locali di edifici esistenti o delle relative pertinenze, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, l'innalzamento della soglia massima dell'incremento realizzabile da 170 a 200 metri cubi, nonché prevedono la soppressione dell'obbligo di 60 metri quadri di superficie minima per ogni unità immobiliare ricavata;

- che, ancora, ai sensi dell'articolo 12 (*Disposizioni transitorie*) della L.R. n. 22/2015 i Comuni hanno facoltà, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge, e cioè dal 7 gennaio 2016, di:

- a) individuare le parti del proprio territorio nelle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3 bis della L.R. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) stabilire la superficie minima delle unità immobiliari derivanti dal frazionamento degli edifici oggetto di ampliamento o di mutamento di destinazione d'uso di cui agli articoli 3 e 3 bis della L.R. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) individuare le aree del proprio territorio nelle quali non è consentito il frazionamento degli edifici oggetto di ampliamento o di mutamento di destinazione d'uso di cui agli articoli 3 e 3 bis della L.R. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

stabilendo altresì che fino all'assunzione delle determinazioni comunali di cui sopra o fino alla scadenza del termine di sessanta giorni ivi previsto, non trovano applicazione gli articoli 3, 3 bis, 4 e 5 della L.R. 49/2009 come modificati o introdotti dalla L.R. 22/2015, ma continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 della L.R. 49/2009;

Considerato inoltre:

- che il PUC vigente, peraltro di recentissima approvazione, suddivide il territorio comunale in Ambiti di conservazione e di riqualificazione e in Distretti di trasformazione, che ciascun Ambito è dotato di una specifica disciplina che definisce le funzioni ammesse, principali e complementari, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione, gli interventi di sistemazione degli spazi liberi e quelli consentiti sulla viabilità pubblica e relativi accessori; che i Distretti di trasformazione sono disciplinati da singole schede che definiscono gli obiettivi delle trasformazioni; le funzioni ammesse; le modalità di attuazione e di intervento; i parametri urbanistici caratterizzanti le trasformazioni: le dotazioni di servizi di interesse pubblico e infrastrutture obbligatorie; le specifiche prestazioni ambientali richieste; il livello di flessibilità delle previsioni; la disciplina urbanistica in regime transitorio;

- che sono definite per ogni Ambito e Distretto le norme progettuali di livello puntuale del PUC, che costituiscono espressamente disciplina paesistica e nella cartografia di PUC sono inoltre indicati perimetri che individuano aree, infrastrutture o immobili soggetti a discipline specifiche. Inoltre, per tutto il territorio comunale nella cartografia di livello paesaggistico puntuale del PUC, sono individuate la Struttura Urbana Qualificata (SUQ), coincidente con l'indicazione SU del livello locale del PTCP regionale, le componenti del paesaggio di rilevante valore, gli archi costieri, i nuclei storici,

le emergenze paesaggistiche e i sistemi di paesaggio, che possono anche avere disciplina paesistica specifica;

- che per l'intero territorio comunale il PUC contiene prescrizioni relative agli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici, indicati nelle cartografie relative alla "zonizzazione geologica del territorio", ai "vincoli geomorfologici ed idraulici" e nelle relative Norme Geologiche;

- che il PUC, nell'apparato normativo, inserisce l'istituto della perequazione urbanistica (art. 10 delle Norme Generali del PUC) che costituisce strumento di equità fra le parti interessate alle trasformazioni urbanistiche previste dal Piano, in relazione alla distribuzione delle opportunità e degli oneri da esse derivanti, perseguendo altresì l'obiettivo del "Piano a bilancio 0" per quanto riguarda la funzione residenziale. Essa è inoltre finalizzata al superamento di situazioni di criticità per esposizioni al rischio idrogeologico e idraulico individuate dai Piani di Bacino e all'acquisizione a titolo gratuito da parte del Comune delle aree destinate alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici;

- che, lo stesso Piano, introduce anche la Perequazione per la conservazione del patrimonio edilizio di valore storico-testimoniale (art. 10bis delle Norme Generali del PUC) per di tutelare il patrimonio edilizio di valore storico testimoniale diffuso nel territorio extraurbano promuovendone nel contempo il recupero. A tal fine, ove espressamente previsto dalle norme degli ambiti appartenenti al territorio extraurbano, gli interventi di Restauro filologico, come puntualmente disciplinato, possono generare una quantità di Superficie Agibile, utilizzabile all'interno della medesima macroarea esclusivamente negli ambiti classificati dal PUC Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale (AR-PR);

- che, inoltre, il PUC all'art. 13, comma 7, favorisce gli interventi di rinnovo e recupero del patrimonio edilizio in condizioni di obsolescenza e degrado e sostituzione del tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante interventi di riqualificazione funzionale, paesaggistica, architettonica, statica e di ristrutturazione urbanistica in grado di garantire il raggiungimento dei più elevati standard ambientali, tecnologici e di efficienza energetica, il recupero di spazi e attrezzature di pubblico interesse e il superamento delle situazioni di criticità per esposizioni al rischio idrogeologico e idraulico, disciplinando puntualmente le condizioni di applicazione e le relative premialità.

- che il Piano individua particolari ambiti di Conservazione, in coerenza con il parere regionale motivato n° 27 del 9 ottobre 2012, inerente la Valutazione Ambientale Strategica del progetto preliminare del PUC, e con le indicazioni paesaggistiche di livello locale e puntuale: **Ambito di conservazione del territorio non insediato** AC-NI, dove risulta prevalente l'interesse ad una sostanziale conservazione dell'assetto in atto, con l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio, e pertanto ogni intervento deve corrispondere a quanto attentamente delineato dalla disciplina paesaggistica e di Ambito; **Ambito di conservazione del territorio di valore paesaggistico e panoramico** AC-VP, costituito da aree rurali con caratteri paesistico-ambientali di pregio e aree poste direttamente al contorno del tessuto edificato (nuclei storici), di cui costituiscono l'essenziale elemento di cornice, ove prevale l'interesse generale alla sostanziale conservazione dell'assetto in atto, al fine della salvaguardia dell'immagine paesistica e pertanto ogni intervento deve corrispondere a quanto attentamente delineato dalla disciplina paesaggistica e di Ambito; **Ambito di conservazione del verde urbano strutturato** AC-VU a forte connotazione del verde da sottoporre ad una rigorosa conservazione, al fine di

preservare e valorizzare i valori paesaggistici che contribuiscono a costituire l'immagine della città e assicurano il permanere delle risorse ambientali e del verde urbano, comprendente aree verdi private, giardini strutturati di ville e parchi di pregio storico, contraddistinti da valore paesistico e ambientale e costituenti un sistema unitario da conservare e pertanto ogni intervento deve corrispondere a quanto attentamente delineato dalla disciplina paesaggistica e di Ambito; **Ambito di conservazione del Centro Storico Urbano AC-CS**, costituito dal tessuto urbano di impianto medievale e da parte dell'urbanizzazione ottocentesca, ove è prevista la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente attraverso specifiche norme, pertanto ogni intervento deve corrispondere a quanto attentamente delineato dalla disciplina paesaggistica e di Ambito; **Ambito di conservazione dell'impianto urbano storico AC-US**, corrispondente alla struttura urbana storica, nuclei storici minori, tessuti edilizi, ville ed edifici antichi di valore architettonico, spazi liberi e percorsi che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio paesaggistico e che, per le loro caratteristiche e la loro consistenza unitaria, sono destinate ad essere conservate e valorizzate, pertanto ogni intervento deve corrispondere a quanto attentamente delineato dalla disciplina paesaggistica e di Ambito; **Ambito di Conservazione della via Antica Romana AC-AR**, costituito dal sistema del paesaggio urbano strutturato lungo il percorso dell'antica romana di levante e di ponente, che costituisce una percorrenza meritevole di grande attenzione per il valore storico, simbolico, panoramico e culturale connesso alle trasformazioni successive che hanno coinvolto la città e di conseguenza il suo ruolo, pertanto ogni intervento deve corrispondere a quanto attentamente delineato dalla disciplina paesaggistica e di Ambito; **Ambito di conservazione dell'impianto urbanistico AC-IU**, costituito dal tessuto urbano caratterizzato da presenza di edifici di valore architettonico e da impianto urbano progettato unitariamente, aree nel loro complesso sature, destinate a essere conservate sotto il profilo dell'assetto urbanistico ed insediativo, dove gli spazi liberi originariamente strutturati nell'impianto urbanistico e insediativo costituiscono elementi di valore da preservare.

- che, inoltre il PUC individua un sistema di **Distretti di trasformazione** in cui sono previste complesse modifiche dell'assetto urbanistico e territoriale, per le quali il Piano, in coerenza con il parere motivato n° 27 del 9 ottobre 2012, inerente la Valutazione Ambientale Strategica del progetto preliminare del PUC, definisce gli obiettivi e i criteri guida della trasformazione, rinviando il compiuto assetto dell'area alla fase operativa. Si tratta di porzioni della città dove, in ragione delle loro caratteristiche dimensionali o localizzative, devono essere effettuati consistenti interventi di trasformazione, che rivestono un ruolo strategico a livello urbano o locale e per le quali il Piano indica opzioni, anche alternative di utilizzo del territorio, da definire mediante la preventiva approvazione di Progetti Urbanistici Operativi, pertanto ogni intervento deve corrispondere a quanto attentamente delineato dalla disciplina paesaggistica e specifica di ogni singolo distretto;

- che il PUC individua anche **Ambiti con disciplina urbanistica e/o paesaggistica speciale** soggetti a specifici regimi normativi di disciplina paesistica o norme progettuali e prestazionali, per i quali valgono le prescrizioni proprie degli ambiti che li comprendono, nonché quelle particolari connotative del singolo Ambito, pertanto è necessario che ogni intervento - data anche la particolarità dell'area individuata - corrisponda a quanto delineato dalla norma speciale;

- che, ancora, il PUC individua l'**Ambito complesso per la valorizzazione del litorale ACO-L**, soggetto a specifica normativa urbanistica e di livello puntuale, finalizzata alla conservazione e valorizzazione dei tratti di costa aventi rilevanza paesaggistica, naturalistica e ambientale, alla riqualificazione dei tratti urbanizzati ed integrati nel tessuto storico della città e in generale allo sviluppo della fruizione pubblica della costa e attiva del mare ed è pertanto necessario che ogni intervento, data anche la particolarità dell'ambito, corrisponda a quanto delineato dalla speciale disciplina;



- che, ulteriormente, il PUC individua il **Sistema delle infrastrutture e dei servizi SIS-I e SIS-S** necessario per la realizzazione delle infrastrutture e per la sostenibilità del Piano in riferimento agli standard urbanistici obbligatori, dove ogni intervento è attentamente disciplinato al fine di non compromettere la realizzazione della previsione o conservazione del servizio e pertanto è necessario non prevedere diverse disposizioni.

- che, tra l'altro, il PUC indica gli **Stabilimenti a Rischio di Incidente rilevante**, classificati ai sensi degli art. 13 e 15 del D.Lgs. 105/2015 e ss.mm.ii., riportando in cartografia la perimetrazione della "fasce di protezione" ricomprendenti aree soggette a misure di carattere cautelativo dirette a mitigare gli effetti residui percepibili oltre le aree di danno. Pertanto, al fine di sottoporre dette aree a specifica regolamentazione, tenuto conto di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative all'ambito interessato, il RIR costituisce parte integrante e sostanziale della Descrizione Fondativa del PUC e della relativa Struttura del Piano, pertanto ogni intervento ricadente nelle "fasce di protezione" è necessario che segua le indicazioni riportate;

Rilevato:

- che l'articolo 6 (Modifiche all'articolo 5 della L.R. 49/2009) della L.R. n. 22/2015 pone una serie di esclusioni e specificazioni dell'applicazione degli articoli 3, 3bis e 4 della L.R. 49/2009, come modificata;

- che l'articolo 12 (Disposizioni transitorie) della L.R. n. 22/2015 consente ai Comuni di individuare parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3bis non trovano applicazione per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico ambientale, culturale;

- che l'art. 1 comma 2 della L.R. 49/2009, come modificata, prescrive che *"Le disposizioni della presente legge operano in deroga alla disciplina dei piani urbanistici comunali vigenti e di quelli operanti in salvaguardia fino all'inserimento nel piano urbanistico comunale vigente ..."*

- che gli articoli 6 e 7 della citata legge, determinano la portata della eventuale variante allo strumento urbanistico precisando che gli interventi *"... sono assentibili mediante procedura di Conferenza di servizi regolata dall'articolo 59 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modifiche e integrazioni nel cui contesto sono rilasciati i titoli abilitativi necessari ed approvate le varianti sottese ai relativi **progetti concernenti parametri diversi da quello dell'incremento volumetrico ...***;

- che, d'altra parte non può essere diversamente, in quanto la disciplina introdotta, non più di natura straordinaria e congiunturale (è stato eliminato il termine di scadenza dell'efficacia della legge), può operare in deroga solo ai parametri volumetrici, in quanto se diversamente interpretata, contrasterebbe con il principio secondo cui: *"il potere dei Comuni di autodeterminarsi in ordine all'assetto e alla utilizzazione del proprio territorio non costituisce elargizione che le Regioni, attributarie di competenza in materia urbanistica, siano libere di compiere. Si tratta invece di un potere che ha il suo diretto fondamento nell'art. 128 della Costituzione, che garantisce, con previsione di principio, l'autonomia degli enti infraregionali, non solo nei confronti dello Stato, ma anche nei rapporti con le stesse Regioni, la cui competenza nelle diverse materie elencate nell'art. 117, e segnatamente nella materia urbanistica, **non può mai essere esercitata in modo che ne risulti vanificata l'autonomia dei Comuni**"* (Corte Costituzionale - Sentenza n. 83/1997);

- che, in conformità al principio di sussidiarietà (art. 118, comma 1, Cost.), ai Comuni devono essere assicurate tutte le funzioni di pianificazione e di vigilanza che non necessitano di esercizio sovra-comunale. In altri termini, la legislazione regionale deve individuare gli interessi che devono essere amministrati nei piani regionali e provinciali, in quanto essenziali per le rispettive comunità; tutti gli altri devono essere attribuiti ai “*Comuni, principali titolari dei poteri pianificatori in materia urbanistica nonché dei poteri gestionali*” (Corte costituzionale Sentenza n. 196/2004);

- che, in base a questo principio, quindi, è precluso alle leggi regionali di privare i Piani Urbanistici Comunali di adeguati ed effettivi spazi di manovra, potendo, al più, prevedere la sottrazione di alcune competenze in considerazione di “*concorrenti interessi generali, collegati ad una valutazione più ampia delle esigenze diffuse nel territorio*” (Corte Costituzionale - Sentenza n. 378/2000). Le leggi regionali sono tenute cioè a valutare “*la maggiore efficienza della gestione a livello sovracomunale degli interessi coinvolti*” (Corte Costituzionale - Sentenza n. 286/1997), e non possono in alcun caso rendere inoperanti i piani comunali che – essendo espressione di funzioni fondamentali – sono garantiti direttamente dalla legge statale, in funzione dell’autonomia comunale;

- che il Piano, essendo stato peraltro oggetto di recentissime prescrizioni regionali, affronta già, in modo molto più dettagliato e coordinato, i temi per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio, trattati in modo astratto dalla citata legge regionale;

- che pertanto, in considerazione dell’articolata disciplina di PUC inerente l’agevolazione degli interventi di adeguamento e di rinnovo del patrimonio urbanistico edilizio esistente, coerentemente rapportata alle caratteristiche paesaggistiche ed urbanistiche del territorio, e tenuto conto delle specifiche indicazioni inerenti la Valutazione Ambientale Strategica poste alla base della pianificazione comunale, con particolare riguardo agli immobili in condizioni di rischio idraulico ed idrogeologico o di incompatibilità paesaggistica e urbanistica ed alle indicazioni di carattere cautelativo dirette a mitigare gli effetti residui percepibili oltre le aree di danno indotte dalle industrie a rischio di incidenti rilevanti, è opportuno precisare che ad avviso di questa Amministrazione, ad esclusione del parametro volumetrico relativo alla quota di ampliamento consentita dal PUC, non siano derogabili i parametri relativi a IUI e lotto asservibile, la disciplina delle destinazioni d’uso, le indicazioni di rilevanza ambientale di cui all’art. 14 delle Norme Generali del PUC, le prescrizioni dell’art. 10 e dell’art. 13 comma 7 (limiti territoriali trasferimento) delle citate Norme Generali, la tutela del patrimonio di valore storico e le altre disposizioni specifiche previste dalle norme degli ambiti, quali, a titolo di esempio, altezza, rapporto di copertura, dotazioni standard, ecc., nonché le Norme progettuali di livello puntuale alle condizioni e nei limiti delle correlate norme progettuali di livello puntuale del PUC, integrate e modificate dalle ulteriori indicazioni, laddove ne sia puntualmente esplicitato il carattere prevalente, contenute nel testo delle Norme di Conformità – disciplina paesaggistica di livello puntuale, le indicazioni di carattere cautelativo dirette a mitigare gli effetti residui percepibili oltre le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti con particolare riferimento alla disciplina delle fasce di protezione A e B art.17 punti 6.2.1 e 6.2.2 delle Norme Generali del PUC;

Rilevato inoltre:

- che il PUC vigente, nella sua articolazione normativa, prevede soluzioni alternative a quelle prospettate dalla legge regionale, in particolare per gli Ambiti di Conservazione, per i Distretti di Tra-

sformazione, per gli Ambiti con disciplina urbanistica e/o paesaggistica speciale, per il Sistema delle infrastrutture e dei servizi;

- che a tal riguardo è utile richiamare l'art. 10 delle Norme Generali del PUC che disciplina l'istituto della perequazione urbanistica il quale costituisce strumento di equità fra le parti interessate alle trasformazioni urbanistiche previste dal Piano, finalizzato anche al superamento di situazioni di criticità per esposizioni al rischio idrogeologico e idraulico individuate dai Piani di Bacino e all'acquisizione a titolo gratuito da parte del Comune delle aree destinate alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici;

- che, inoltre, l'art. 14 delle Norme generali del PUC - Norme di rilevanza ambientale - introduce specifica disciplina che si considera non derogabile in quanto finalizzata alla salvaguardia ambientale con il chiaro obiettivo di limitare le possibilità edificatorie tenuto conto delle evidenti criticità, anche di carattere idrogeologico, che caratterizzano il territorio genovese.

- che il Livello Paesaggistico Puntuale del Piano è definito per l'intero territorio comunale ed assicura una tutela paesaggistica superiore a quella stabilita dal Livello locale del PTCP e, a norma dell'art. 2, comma 2 delle Norme Generali del PUC, la disciplina paesaggistica di livello puntuale contenuta nell'elaborato denominato "Norme di Conformità - Disciplina paesaggistica di livello puntuale" e la relativa cartografia hanno efficacia prevalente, rispetto alla disciplina paesaggistica di livello puntuale (sezione 4 "Norme progettuali di livello puntuale del PUC") contenuta nell'elaborato denominato "Norme di Conformità - Disciplina urbanistico edilizia", nelle parti espressamente indicate come aventi tale efficacia;

- che, a tal riguardo, essendo il Livello Paesaggistico Puntuale del Piano approfondimento del livello locale del PTCP regionale, si configura quale strumento urbanistico di valenza ambientale, idoneo ad esplicare un'immediata efficacia di carattere prevalente nei confronti di singoli soggetti privati interessati all'edificazione;

- che l'individuazione degli Stabilimenti a Rischio di Incidente rilevante (RIR), operata dal PUC, contiene indicazioni di carattere cautelativo dirette a mitigare gli effetti residui percepibili oltre le aree di danno. Tali misure corrispondono a specifici criteri di pianificazione e si traducono attraverso limitazioni di carattere urbanistico- edilizio all'interno di due "fasce di protezione" concentriche, distinte in ragione del relativo grado di rischio e individuate all'intorno degli stabilimenti classificati a Rischio di Incidente, che il Piano Urbanistico Comunale ha articolato e dettagliato, tenuto conto delle valutazioni effettuate per ogni singolo stabilimento in merito alla relativa compatibilità territoriale ed ambientale. Sono state, quindi, individuate due "fasce di protezione", prendendo a riferimento, per la loro definizione geometrica le Aree di Osservazione definite dalla Provincia in occasione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento approvata con D.C.P. n.39 del 18.06.2008;

Ritenuto:

- che, l'applicazione degli articoli 3, 3bis e 4 della L.R. 49/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2015, su tutto il territorio comunale comporterebbe una modifica sostanziale alla struttura del Piano incidendo su parti fondative dello stesso, senza analisi sulle ricadute e priva dei correttivi tipici della pianificazione comunale e delle scelte urbanistiche già operate dal Comune;

- che, al contrario, una mancata considerazione delle scelte urbanistiche già compiute o, peggio, una decisione confliggente con quelle precedentemente assunte, potrebbe inficiare per contraddittorietà ed incoerenza il complessivo operato del Comune;

- che è opportuno stabilire, in considerazione delle motivazioni urbanistiche, paesaggistiche, di tutela del rischio e di coerenza con gli atti dei vari Enti, in particolare con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1280/2012 e correlato parere motivato n° 27 del 9 ottobre 2012, inerente la Valutazione Ambientale Strategica, il tutto come sopra descritto e qui richiamato integralmente, la non applicazione degli articoli 3, 3bis e 4 della L.R. 49/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2015, negli ambiti di Conservazione individuati dal PUC: Ambito di conservazione del territorio non insediato **AC-NI**, Ambito di conservazione del territorio di valore paesaggistico e panoramico **AC-VP**, Ambito di conservazione del verde urbano strutturato **AC-VU**, Ambito di conservazione del Centro Storico Urbano **AC-CS**, Ambito di conservazione dell'impianto urbano storico **AC-US**, Ambito di Conservazione della via Antica Romana **AC-AR**, Ambito di conservazione dell'impianto urbanistico **AC-IU**, Ambito complesso per la valorizzazione del litorale **ACO-L**; sempre richiamando le motivazioni addotte, la non applicazione dei suddetti articoli anche nei Distretti di Trasformazione, negli Ambiti con disciplina urbanistica e/o paesaggistica speciale, nel Sistema delle infrastrutture e dei servizi **SIS-I** e **SIS-S**, negli **Stabilimenti a Rischio di Incidente** rilevante e nelle **correlate aree di danno e fasce di protezione A**;

- che è inoltre opportuno stabilire la non applicazione degli articoli 3, 3bis e 4 della L.R. 49/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2015, nell'Ambito di riqualificazione urbanistica produttivo-urbano **AR-PU** e nell'Ambito di riqualificazione urbanistica produttivo-industriale **AR-PI**, in considerazione degli obiettivi di consolidamento e sviluppo di attività produttive e delle funzioni connotanti gli ambiti stessi, incoerenti con l'insediamento e/o l'incremento di funzioni residenziali;

- che di converso, le disposizioni relative agli ampliamenti volumetrici di cui agli articoli 3, 3bis e 4 della L.R. 49/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2015, si possono applicare negli Ambiti **AR-PR**, **AR-PA**, **AR-UR**, in deroga ai parametri, di superficie e volume, previsti dal PUC, fermo restando il rispetto delle Norme progettuali di livello puntuale del PUC integrate e modificate dalle ulteriori indicazioni, laddove ne sia puntualmente esplicitato il carattere prevalente, contenute nel testo delle Norme di Conformità – disciplina paesaggistica di livello puntuale, con l'esclusione del **Patrimonio edilizio di valore storico testimoniale**, come definito dall'art. 11, comma 21 bis, delle Norme generali del PUC, per il quale sono consentiti esclusivamente interventi di restauro filologico;

Ritenuto inoltre:

- che è opportuno e necessario, sulla base delle considerazioni svolte, definire con apposito provvedimento criteri e linee di indirizzo per gli uffici al fine dell'applicazione degli articoli 6 e 7 della L.R. n. 22/2015 in conformità alle regole e alle misure di premialità previste dalla legge stessa adeguatamente rapportate alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed urbanistiche del territorio genovese, tenuto altresì conto delle specifiche indicazioni inerenti la Valutazione Ambientale Strategica, poste alla base della pianificazione comunale, e dei principi espressi nel presente provvedimento;

Vista la L.R. 22 dicembre 2015 n. 22 “Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico – edilizio)”;

Vista la L.R. 3 novembre 2009, n. 49 “Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico – edilizio”;

Vista la L.R. 6 giugno 2008 n. 16 “Disciplina dell’attività edilizia” e s.m.;

Vista la L.R. 4 settembre 1997 n. 36 “Legge Urbanistica Regionale” e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1468 del 30.11.2012, sulla base del Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 77/2012, preceduta dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1280 del 26.10.2012 recante pronuncia favorevole relativamente alla sostenibilità ambientale del Piano ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni ivi indicate;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario avente i poteri della Giunta Provinciale di Genova n. 128 del 27.7.2012, sulla base del Voto del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale n. 654/2012;

Vista la deliberazione di Consiglio Regionale n. 32 del 27.10.2015;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1201 del 03/11/2015 “Determinazioni regionali per la conclusione dell’iter di formazione del Piano Urbanistico Comunale di Genova ai sensi dell’art 79, comma 3, lettera b), n. 3 della L. R. n. 11/20 15”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 04.03.2014 relativa agli adempimenti conseguenti alla deliberazione della giunta regionale n. 1280/2012 e correlato parere motivato n° 27 del 9 ottobre 2012, inerente la Valutazione Ambientale Strategica del progetto preliminare del PUC;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04.03.2015 di adozione del progetto definitivo di PUC;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.7.2015, di approvazione del progetto definitivo di PUC apportandovi le modifiche conseguenti all’accoglimento di alcune osservazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 24/11/2015 “Accettazione, ai sensi dell’art. 79 comma 3, lettera b) punto 3), della L.R. 11/2015, delle prescrizioni della regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova comportanti adeguamento degli atti del PUC. Adeguamento della documentazione di piano in recepimento della variante sostanziale al Piano di Bacino del torrente Polcevera approvata con delibera di Consiglio della Città Metropolitana n. 26 del 25 giugno 2015 e rettifica di errori materiali”;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49, I comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., né attestazione di copertura finanziaria, ex articolo 153, V comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta  
PROPONE  
al Consiglio Comunale

- 1) di stabilire, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 22/2015, **la non applicazione degli articoli 3, 3bis e 4 della L.R. 49/2009**, come modificata dalla L.R. n. 22/2015, in considerazione delle motivazioni urbanistiche, paesaggistiche e di tutela dal rischio, come sopra descritte e qui richiamate integralmente, nelle seguenti zone individuate dal PUC vigente:
  - Ambiti di Conservazione: Ambito di conservazione del territorio non insediato **AC-NI**, Ambito di conservazione del territorio di valore paesaggistico e panoramico **AC-VP**, Ambito di conservazione del verde urbano strutturato **AC-VU**, Ambito di conservazione del Centro Storico Urbano **AC-CS**, Ambito di conservazione dell'impianto urbano storico **AC-US**, Ambito di Conservazione della via Antica Romana **AC-AR**, Ambito di conservazione dell'impianto urbanistico **AC-IU**;
  - Ambiti di Riqualificazione: Ambito di riqualificazione urbanistica produttivo-urbano **AR-PU** e Ambito di riqualificazione urbanistica produttivo-industriale **AR-PI**;
  - Ambito complesso per la valorizzazione del litorale **ACO-L**;
  - **Patrimonio di valore storico testimoniale**;
  - **Distretti di Trasformazione**;
  - **Ambiti con disciplina urbanistica e/o paesaggistica speciale**;
  - Sistema delle infrastrutture e dei servizi **SIS-I** e **SIS-S**;
  - Stabilimenti a **Rischio di Incidente rilevante**, correlate aree di danno e fasce di protezione A;
- 2) di dare atto che ai sensi l'Art. 12 (Disposizioni transitorie) della L.R. 22/2015 per le istanze presentate prima dell'approvazione del presente provvedimento continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 della [L.R. 49/2009](#);
- 3) di dare mandato alla Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti per quanto necessario ai fini della definizione di criteri e linee di indirizzo in merito all'applicazione degli articoli 6 e 7 della L.R. n. 22/2015 in conformità alle regole e alle misure di premialità previste dalla legge stessa adeguatamente rapportate alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed urbanistiche del territorio genovese, tenuto altresì conto delle specifiche indicazioni inerenti la Valutazione Ambientale Strategica poste alla base della pianificazione comunale, e dei principi espressi nel presente provvedimento;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
118 0 0 N. 2016-DL-16 DEL 27/01/2016 AD OGGETTO:  
INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI DEL TERRITORIO DEL COMUNE  
DI GENOVA NELLE QUALI NON TROVANO APPLICAZIONE LE  
DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 3 BIS DELLA L.R. 49/2009 E  
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 12 DELLA L.R. N. 22/2015.**

**PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

27/01/2016

Il Dirigente Responsabile  
[Arch. Silvia Capurro]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
118 0 0 N. 2016-DL-16 DEL 27/01/2016 AD OGGETTO:  
INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI DEL TERRITORIO DEL COMUNE  
DI GENOVA NELLE QUALI NON TROVANO APPLICAZIONE LE  
DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 3 BIS DELLA L.R. 49/2009 E  
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 12 DELLA L.R. N. 22/2015.**

<p><b>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE</b> (Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)</p>
---

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>
---

27/01/2016

Il Segretario Generale  
[Dott. Pietro Paolo Miletì]